

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER I PASSI CARRABILI

ART.1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme disciplinano il rilascio dell'autorizzazione alla individuazione dei passi carrabili, ad integrazione ed in esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto che consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione edilizia del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla normativa vigente.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 4

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, come da tariffe per diritti di visita tecnica, previo deposito della relativa cauzione.

ART. 5
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL' INDIVIDUAZIONE

L'autorizzazione all'individuazione del passo carrabile deve essere richiesta all'Ufficio Polizia Municipale previa presentazione di domanda in bollo corredata dell'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria. L'autorizzazione, che viene rilasciata in bollo a carico del richiedente con durata di anni 29, è accordata senza pregiudizio di terzi e con obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate e potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo

ART. 6
RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato ai sensi dell'art. 5 deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, previo pagamento della somma dovuta per spese di istruzione e amministrazione, comprensiva del costo del segnale, determinata in € 50,00.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

ART. 7
SANZIONI

Le violazioni alle presenti norme, salvo che il fatto costituisca violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione comportano, ai sensi degli Artt. 106 e seguenti del R.D. 03-03-1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 154,94.

ART. 8
NORMA TRANSITORIA

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla vigente normativa entro il 30/06/2008 previa presentazione di specifica richiesta da inoltrarsi all'Ufficio Tecnico Comunale.